

CITTÀ DI CARBONIA PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E GESTIONE POST OPERATIVA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI
URBANI SITA IN LOCALITÀ “SA TERREDDA” NEL COMUNE DI CARBONIA

L’anno _____, addì ___ del mese di _____ in Carbonia, nei locali del Palazzo Comunale sito in Piazza Roma 1, avanti a me, Segretario del Comune di Carbonia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico amministrativa nell’interesse del Comune, senza l’assistenza di testimoni, avendovi le parti espressamente e col mio consenso rinunciato, sono personalmente comparsi i sigg.:

- _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Dirigente del Comune di Carbonia, codice fiscale 81001610922, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta,

- _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ della Ditta _____, con sede legale in _____ Codice Fiscale/P. IVA _____,

Componenti della cui identità personale io Segretario sono certo;

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento, mediante procedura aperta, dei servizi che dovranno essere svolti dall’impresa appaltatrice presso la discarica di rifiuti denominata “Sa Terredda”, ubicata nella omonima località del territorio comunale di Carbonia. L’oggetto dell’appalto è meglio specificato al punto 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo a base d’asta ammonta a € 1.057.609,86 (diconsi euro unmilione cinquantasettemilaseicentonove/86) più IVA oltre a € 1.000,00 (diconsi euro mille/00) più IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e relativi ai soli rischi interferenziali (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il prezzo è da intendersi a corpo e comprensivo di tutti gli oneri inerenti il servizio, nessuno escluso, per due anni.

ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO

L’appalto in oggetto ha una durata di 2 (due) anni. Il Comune di Carbonia si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto di ulteriori anni 1 (uno) a proprio insindacabile giudizio, alle medesime condizioni. In caso di indisponibilità alla proroga l’Impresa aggiudicataria si impegna a continuare le prestazioni in regime di proroga per un periodo di 4 (quattro) mesi.

ART. 4 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e prima dell’esecuzione del contratto, provvederà a nominare un direttore dell’esecuzione, individuato ai sensi dell’art. 300, comma 2 lett. a) del D.P.R. 5 ottobre 2011, n. 207, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.

Il direttore della esecuzione provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’esecutore ai sensi dell’articolo 304 del D.P.R. 5 ottobre 2011, n. 207. Il direttore dell’esecuzione del contratto provvederà alla verifica di conformità.

ART. 5 - INTERRUZIONE DEI SERVIZI

I servizi oggetto del presente appalto non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore” previsti dalla legge. Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale direttamente imputabili all’Appaltatore determinati, ad esempio, dalla mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal C.C.N.L. di categoria. In caso di scioperi indetti dalla OO.SS. di categoria o aziendali, l’Appaltatore è tenuto ad assicurare lo svolgimento dei servizi indispensabili alla ottimale gestione ambientale del sito.

In caso di arbitraria sospensione, interruzione o abbandono dei servizi (parziale o totale) la Stazione Appaltante potrà sostituirsi, senza formalità di sorta all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio dei servizi con rivalsa delle spese sull’Appaltatore medesimo e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questi applicabili e

dall'eventuale risarcimento dei danni. Per l'esecuzione d'ufficio la Stazione Appaltante potrà avvalersi di qualsivoglia impresa iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ex art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.M. 406/1998), oppure provvedervi direttamente.

ART. 6 - PENALI E RISOLUZIONE

Qualora l'impresa non provveda all'esecuzione del servizio secondo le modalità stabilite, sarà passibile di una penale il cui importo varierà da Euro 50,00 (cinquanta) giornalieri a Euro 500,00 (cinquecento) giornalieri, in funzione della gravità dell'inadempimento o inosservanza, come meglio specificato all'art. 90 del Capitolato Speciale d'Appalto. Tali penali saranno notificate all'Appaltatore con semplice lettera d'ufficio a firma del Tecnico di controllo incaricato del Comune di Carbonia e l'importo sarà ritenuto sul primo corrispettivo mensile dovuto. Qualora si determinino sospensioni totali del servizio, in violazione del presente capitolato, oltre alle penalità indicate saranno addebitati, previa semplice comunicazione scritta, due venticinquesimi dell'importo mensile per ogni giorno di sospensione totale sino al ripristino della normalità e fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni e fatte salve le conseguenti responsabilità derivanti dall'interruzione del pubblico servizio. Per sospensioni parziali si opererà proporzionalmente.

ART. 7- OBBLIGHI DIVERSI E RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Saranno a carico della Ditta gli oneri ed obblighi seguenti:

- a) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia ed altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso di appalto ed in particolare l'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. 7.11.1956 n. 164 e successive integrazioni e modifiche;
- b) l'osservanza delle norme relative alla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- c) la Ditta é responsabile, per l'opera prestata da imprese terze, in relazione a prestazioni specialistiche richieste per la esecuzione dei servizi richiesti, dell'osservanza delle norme di cui al presente articolo e delle norme che disciplinano i contratti di lavoro dei dipendenti delle ditte terze.
- d) il mantenimento della possibilità di accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso alle persone addette di qualunque impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e che eseguono lavori per conto diretto dal Comune di Carbonia.
- e) l'adozione nell'esecuzione dei lavori di conduzione di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli addetti a qualunque titolo ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, ogni ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sulla Ditta, restandone sollevato il Comune di Carbonia nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

In ogni caso di inottemperanza accertata dal Comune di Carbonia o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune di Carbonia medesimo comunica all'impresa, e se del caso anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti da eseguire, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti del saldo se i lavori sono ultimati. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate e della rata di saldo, non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi precedenti sono stati integralmente adempiuti, ovvero che la vertenza sia stata definita; per tale detrazione, sospensione o ritardo dei pagamenti l'Impresa non può opporre eccezioni al Comune di Carbonia né ha titolo a risarcimento danni.

Trattandosi di avvicendamento di imprese nella gestione del servizio di raccolta e trasporto di percolato e controlli e manutenzioni presso la discarica per rifiuti urbani in località "Sa Terredda" a Carbonia, trova integrale applicazione l'art. 6 del CCNL per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi Ambientali e, pertanto, la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo tassativo di procedere all'assunzione delle maestranze già impegnate nelle stesse attività nella fase di gestione operativa della discarica, con le modalità, i termini e le procedure di cui al CCNL FISE vigente. L'Impresa aggiudicataria ha, in particolare, l'obbligo di assumere il seguente personale a tempo pieno per l'espletamento di tutte le attività previste nel presente Capitolato:

- n° 1 autista conduttore macchine operatrici, livello 4°, assunzione dal 14.05.1999;
- n° 1 autista conduttore macchine complesse, livello 4°, assunzione dal 01.07.1997;
- n° 1 operaio generico, livello 1, assunzione dal 02.11.1999.

Eventuali ulteriori assunzioni di maestranze potranno avvenire unicamente a tempo determinato, stante il carattere temporaneo della maggior parte delle prestazioni richieste dal presente Capitolato.

L'inosservanza degli obblighi di cui più sopra - costituendo violazione del CCNL vigente o del presente Capitolato speciale - comporterà da parte dell'Amministrazione appaltante l'adozione di tutte le iniziative consequenziali, ivi compresa la risoluzione contrattuale.

ART. 8 – PAGAMENTI - REVISIONE PREZZI

La fatturazione dovrà essere prodotta successivamente all'espletamento del servizio per un tempo pari ad 1 mese (uno). Il pagamento posticipato sarà effettuato come segue: a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Unitamente alla fattura, la ditta aggiudicataria dovrà presentare i formulari di identificazione rifiuto relativi al percolato, debitamente timbrati e firmati per accettazione dall'impianto di smaltimento, copia dei registri relativi alle pesate e tutta la documentazione richiesta e prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto o da norme e regolamenti in vigore e pertinenti con i servizi in oggetto. La fatturazione avverrà in base al prezzo praticato in sede di offerta. Nella predetta offerta s'intendono compresi tutti gli oneri di cui al Capitolato. Pertanto, i prezzi praticati s'intendono offerti dalla Ditta aggiudicataria in base a calcoli di sua propria convenienza, a suo rischio e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria non avrà, quindi diritto ad alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze dopo l'aggiudicazione o durante il corso del servizio.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della citata legge.

La stazione appaltante verifica l'assolvimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE E ANTI INQUINAMENTO

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare apposite polizze assicurative R.C.T. (Responsabilità civile verso i terzi) e R.C.O. (Responsabilità civile verso i prestatori d'opera) con i massimali specificati all'art. 12 del Capitolato tecnico e dovrà stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza a copertura dei rischi RC inquinamento con un massimale di garanzia di almeno €uro 250.000,00 come meglio specificato all'art. 13 del Capitolato tecnico.

ART. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Appaltatore dei servizi di cui trattasi incorrerà nella risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché nei seguenti casi:

- in caso di gravi violazioni agli obblighi contrattuali debitamente accertati e contestati;
- nel caso si rendesse responsabile di frode e in caso di fallimento;
- quando non provveda alla sostituzione degli automezzi, mezzi e materiali fuori uso o non più idonei alla corretta gestione dell'impianto secondo quanto previsto dal capitolato;
- quando avesse ceduto, in tutto o in parte, ad altri sia direttamente che per interposta persona, i diritti e gli obblighi relativi al contratto;
- in caso di mancato rispetto dei CCNL;
- in caso di mancato rispetto delle norme di legge vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Per ogni altra controversia che possa comportare la risoluzione del contratto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico dell'impresa tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto. I diritti di rogito, a totale carico dell'impresa, vengono pagati in base all'importo contrattuale.

ART. 12 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Carbonia, Piazza Roma 1. Qualora insorgano controversie relative ai servizi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto si procederà secondo la normativa in vigore. Le controversie che dovessero sorgere tra l'Amministrazione Appaltante e l'Aggiudicatario saranno deferite al Foro di Cagliari, con esclusione del giudizio arbitrale.

ART. 13 - NORME FINALI

L'Ente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m. e integrazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni di legge in vigore.